

**SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO**

**COMUNE DI CAVE**

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE**

-e-

C.O./C.M. n° **63**

del **27 DIC 2016**

Il Segretario Comunale

Direttore Generale

**AMBIEN.TE. S.p.A.**

Fto Segretario Generale  
Dot.ssa Giada De Francesco

Articolo 1 – Premesse e allegati

Articolo 2 – Oggetto

Articolo 3 – Continuità del servizio

Articolo 4 – Diritto d'esclusiva

Articolo 5 – Servizi ulteriori

Articolo 6 – Durata

Articolo 7 – Corrispettivo

Articolo 8 – Modalità di pagamento

Articolo 9 – Aggiornamento ISTAT

Articolo 10 – Revisione del corrispettivo

Articolo 11 – Subappalto

Articolo 12 – Divieto di cessione del Contratto

Articolo 13 – Buona fede

Articolo 14 – Impegni del Comune

Articolo 15 – Obblighi del Gestore

Articolo 16 – Assicurazioni

Articolo 17 – Cauzione definitiva

Articolo 18 – Penali

Articolo 19 – Responsabile Operativo

Articolo 20 – Vigilanza e controllo

Articolo 21 – Report

Articolo 22 – Clausola risolutiva espressa

Articolo 23 – Risoluzione per pubblico interesse

Articolo 24 – Disposizioni per il termine dell'affidamento

Articolo 25 – Obblighi di informazione e comunicazioni

Articolo 26 – Referenti per la gestione del Contratto

Articolo 27 – Forza maggiore

Articolo 28 – Nullità parziale

Articolo 29 – Modifiche, integrazioni e specifiche

Articolo 30 – Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza

Articolo 31 – Spese – imposte e tasse contrattuali

Articolo 32 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

Articolo 33 – Controversie

Articolo 34 – Rinvio

## CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

1) Il Comune di [CAVE] con sede in [CAVE], piazza [GARIBALDI 6], (di seguito denominato Comune o Amministrazione o Ente) in persona del legale rappresentante pro tempore;

2) Ambi.en.te. S.p.A. con sede legale in Ciampino, Piazza Kennedy, partita iva [01029041009] (di seguito denominata anche Ditta o Gestore), in persona del legale rappresentante pro tempore;

Premesso che

*Omissis*

*Omissis*

*Omissis*

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 – Premesse e allegati** - Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Si allegano al presente Contratto: il Capitolato Speciale d'Appalto (e i relativi allegati), il Progetto Tecnico del Servizio e il Piano Economico-Finanziario.

Resta inteso che in caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e/o del Capitolato Speciale e/o del Progetto Tecnico – a mero titolo esemplificativo, relative alle modalità (di tempo, luogo etc) di esecuzione del servizio, al quantitativo ed alla qualità dei materiali (attrezzature varie) da utilizzare nell'espletamento dello stesso – dovranno sempre prevalere le prescrizioni più favorevoli all'Ente.

**Articolo 2 – Oggetto** - Costituisce oggetto del presente Contratto l'affidamento della gestione del servizio pubblico di igiene urbana, nel territorio del comunale. Il servizio pubblico di cui al presente contratto ha ad oggetto le attività di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- raccolta differenziata di forsu, carta e cartone, plastica, alluminio e vetro;
- raccolta rifiuti urbani indifferenziati (da intendersi come raccolta della frazione residua dopo la raccolta differenziata);
- raccolta di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile, farmaci, ecc.;

- raccolta ingombranti, verde da giardino e RAEE;

- trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero;

- gestione del centro di raccolta comunale indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto autorizzato dal

Comune in conformità della vigente normativa:

- spazzamento (manuale, meccanizzato o misto) secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale

d'Appalto e nel Progetto Tecnico, su tutte le strade del territorio comunale, frazioni comprese (nelle

frazioni per almeno due volte a settimana);

- servizi di igiene urbana (svuotamento cestini, pulizie in occasione di fiere e mercati, sfalcio erbe e diserbo, raccolta siringhe, pulizia deiezioni animali) secondo le modalità indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto e nel Progetto Tecnico:

- attività di comunicazione e informazione;

- attività di monitoraggio e controllo;

- ogni ulteriore attività descritta nel Capitolato Speciale d'Appalto e/o nel Progetto Tecnico.

Costituiscono servizi accessori a richiesta i servizi complementari di seguito indicati:

Altre raccolte:

- raccolta di sfalci e potature;

- raccolta di abiti usati;

- raccolta olii e grassi commestibili;

- fornitura e distribuzione compostiere domestiche;

- organizzazione giornate ecologiche;

- fornitura e distribuzione beni di consumo (sacchetti, cestelli etc).

Altri servizi di igiene urbana:

- servizi igiene per eventi socioculturali e sportivi;

- rimozione foglie;

- svuotamento aggiuntivo cestini;

- servizio di prevenzione (salatura) e rimozione neve;

- rimozione rifiuti abbandonati e depositi abusivi;

- sfalcio erbe e diserbo;

Resta inteso che i servizi e le attività oggetto del presente Contratto, nonché le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, sono meglio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto allegati e dovranno essere svolte dal Gestore in conformità ai medesimi e al Progetto Tecnico allegato.

**Articolo 3 – Continuità del servizio** - Tutti i servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi

ad ogni effetto servizio pubblico e, pertanto, per nessuno motivo potranno essere interrotti e/o sospesi

dal Gestore, fatti salvi i casi di forza maggiore. Nel caso di interruzione o sospensione dei servizi in

oggetto, l'Amministrazione Comunale – fatta salva l'applicazione delle penali nonché il diritto alla

risoluzione del contratto e/o al risarcimento degli ulteriori danni – potrà sostituirsi al Gestore, per

l'esecuzione in danno dei servizi rimasti inadempiti. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, il

Comune potrà provvedere mediante gestione diretta o tramite soggetti terzi, anche avvalendosi del

personale, dei mezzi e delle attrezzature del Gestore. In caso di astensione dal lavoro del personale per

sciopero o per riunioni sindacali, il Gestore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella

Legge 12.06.1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, e da quanto stabilito dal CCNL

Federambiente per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, il

Gestore dovrà farsi carico della dovuta informazione agli uffici comunali competenti attraverso

comunicazione formale (mail certificata, R/R telegramma ectc), almeno cinque giorni lavorativi prima

dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio.

**Articolo 4 – Diritto d'esclusiva** - Per tutta la durata del presente Contratto, è conferito al Gestore il

diritto esclusivo di esercitare il servizio oggetto del medesimo nei confronti del Comune. È, altresì, fatto

divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attività che siano, anche solo in

parte, incompatibili e/o limitativi del diritto esclusivo riconosciuto al Gestore.

**Articolo 5 – Servizi ulteriori** - Il Comune potrà richiedere al Gestore di espletare servizi supplementari

- anche diversi e/o ulteriori rispetto a quelli accessori di cui all'art.2 del presente Contratto – che siano compatibili con l'oggetto sociale del Gestore e che presentano carattere occasionale e/o di emergenza e/o comunque non programmabili. In tal caso, il Comune corrisponderà al Gestore un adeguato compenso aggiuntivo da determinarsi in proporzione dell'attività svolta e prendendo a base del calcolo, per quanto compatibili, le voci di costo indicati nel PEF ovvero i valori di mercato. Nei limiti di legge, le Parti possono altresì, nel corso della durata del Contratto, negoziare l'affidamento di ulteriori servizi rientranti nell'oggetto sociale della Società ma non regolati dal presente Contratto, ovvero variare le modalità delle prestazioni dei servizi affidati al fine di comprendere l'espletamento di ulteriori funzioni del Comune afferenti i medesimi servizi.

Gli affidamenti e le variazioni di cui al comma precedente potranno avvenire sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appendici al presente accordo.

**Art. 6 – Durata** - Il presente appalto avrà la durata di anni 7 (sette) rinnovabili, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. Alla fine del periodo di vigenza contrattuale, il Contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata, il Gestore è comunque tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle condizioni disciplinate nel Contratto di Servizio, fino all'avvio della nuova organizzazione del servizio e, comunque, non oltre 1 (un) anno dalla data di scadenza o risoluzione.

**Articolo 7 – Corrispettivo** - Per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto e per l'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi e doveri assunti con il medesimo, il Comune corrisponderà al Gestore un corrispettivo pari a [1.231.607,76] €/anno 2017, e [1.306.607,76] € dall'anno 2018, oltre IVA come per legge, esclusi tutti gli oneri di smaltimento e trattamento/selezione che fanno carico direttamente al Comune, con esclusione del costo di selezione plastica, smaltimento medicinali e pile esauste. Il predetto corrispettivo s'intende remunerativo di tutti gli oneri e obblighi assunti contrattualmente relativamente all'esecuzione dei servizi sopra indicati, ivi incluse tutte le spese dirette ed indirette per il

personale, inclusi i contributi e gli accantonamenti. Il corrispettivo comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature, le spese di manutenzione ordinaria di tutti i beni immobili e quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli accessori, le tasse, l'utile dell'impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura, che la legge impone a carico del Gestore. Resta espressamente inteso tra le Parti che rimane a carico del Comune il pagamento diretto (nei confronti dei soggetti gestori degli impianti) di tutti gli oneri connessi al trattamento e/o al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti raccolti dal Gestore.

**Articolo 8 – Modalità di pagamento** - Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Comune in 12 (dodici) rate mensili posticipate, entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione della relativa fattura da parte del Gestore. Il Gestore può emettere la relativa fattura il primo giorno successivo a quello di riferimento. L'eventuale ritardato pagamento da parte dell'Amministrazione delle rate di cui al punto precedente, non farà sorgere in capo al Gestore il diritto di interruzione, sospensione o di riduzione parziale dei servizi, pena la risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti.

In caso di ritardato pagamento saranno corrisposti gli interessi di mora.

Il Comune dichiara espressamente di essere soggetto all'applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti pubblici.

Il Comune dichiara altresì che l'effettuazione dei pagamenti è soggetta alle verifiche di regolarità contributiva e retributiva prescritte dalla normativa vigente e pertanto le fatture emesse dal Gestore dovranno essere corredate dal D.U.R.C. in corso di validità.

**Articolo 9 – Aggiornamento ISTAT** - Le Parti espressamente convengono che il corrispettivo del servizio è fisso per il primo anno di servizio mentre per gli anni successivi l'aggiornamento del canone sarà assoggettato alla revisione periodica tenendo in considerazione dei seguenti parametri: aggiornamento o rinnovo del C.C.N.L. di categoria per i lavoratori addetti ai servizi di igiene urbana nel periodo contrattuale; variazione del costo del carburante; variazione dell'indice ISTAT dei prezzi a consumo delle famiglie e degli operai impiegati. Di seguito si riporta l'incidenza sul totale di ogni

variazione di costo: **MECCANISMO ADEGUAMENTO CANONE ANNUO**

**VOCE - INCIDENZA**

Costo del personale - 60%

Costo carburante - 20 %

Indice ISTAT - FOI - 20 %

**TOTALE - 100 %**

La richiesta di revisione e/o di adeguamento dovrà essere avanzata dalla parte che vi avrà interesse, a mezzo di lettera raccomandata A.R., allegando idoneo prospetto. La controparte dovrà verificare in contraddittorio l'aggiornamento proposto con riserva di proprie controdeduzioni in merito. In difetto, decorsi inutilmente 90 giorni, la parte che vi avrà interesse potrà definire la vertenza dinanzi al giudice competente. Le Parti convengono che il calcolo del menzionato aggiornamento dovrà essere effettuato e comunicato entro il 30 giugno di ogni anno e avrà valore dal primo gennaio dell'esercizio successivo.

**Articolo 10 - Revisione del corrispettivo** - Il corrispettivo del servizio potrà essere rideterminato soltanto ove si manifesti una delle seguenti condizioni:

- aumento o diminuzione oltre il 10% dell'area soggetta ai servizi di spazzamento, pulizia e raccolta;
- aumento o diminuzione di oltre il 10% della popolazione fruitrice del servizio di ritiro dei rifiuti urbani, tenendo conto del valore assunto come base (abitanti residenti) alla data della stipula del presente Contratto che si indicano in n. 11.415;
- individuazione di impianti di conferimento fuori dal raggio di 150 km dalla sede municipale dell'Ente Appaltante.

Nelle ipotesi di cui sopra, le eventuali esigenze per il funzionamento dei servizi saranno concordate fra l'Amministrazione Comunale e il Gestore nelle modalità di esecuzione e nell'onere di spesa, tenendo come base di riferimento i dati ed i costi esistenti al momento dell'aggiudicazione della procedura e/o indicati nel PEF. Il nuovo corrispettivo, rideterminato con le modalità di cui sopra, avrà decorrenza dal

1° giorno del mese successivo a quello in cui sarà data concreta attuazione alla revisione.

**Articolo 11 – Subappalto** - Le Parti si danno espressamente atto che – fermo restando quanto previsto dal successivo articolo – l'eventuale esternalizzazione di singole parti del servizio non costituisce subappalto ed è dunque esclusa l'applicazione della disciplina di cui all'art.17 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Articolo 12 – Divieto di cessione del Contratto** - E' espressamente vietata la cessione in tutto od in parte del presente Contratto, pena l'immediata e automatica risoluzione del medesimo, a giudizio insindacabile del Comune.

**Articolo 13 – Buona fede** - Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente Contratto, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nello stesso, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

**Articolo 14 – Impegni del Comune** - Il Comune opererà in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per consentire al Gestore di avviare e svolgere ciascuna attività sulla base dei rispettivi standard operativi. In particolare si impegna a:

- fare quanto nella propria disponibilità, fermo restando quanto previsto nel presente Contratto ed in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per concedere o procurare, in tempi ragionevoli, eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi;

- cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

**Articolo 15 – Obblighi del Gestore** - Fermo restando a quanto già prescritto dal presente Contratto, il Gestore si impegna:

- a provvedere alla fornitura, riparazione e manutenzione di tutto il materiale occorrente per il disimpegno del servizio, in modo che tutta l'attrezzatura risulti sempre tecnicamente ed

igienicamente efficiente, a giudizio degli uffici preposti alla vigilanza:

- ad ottemperare a quanto prescritto dalla disciplina vigente in materia di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti, nelle varie fasi ed a tutela dell'ambiente;

- al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;

- alla fornitura al personale delle divise, munite di apposito contrassegno di riconoscimento, così come prescritto dal C.C.N.L. e dalle altre norme di salvaguardia dell'igiene e della salute, nonché dalle norme antinfortunistiche;

- alla tenuta di tutti i registri previsti dalla legge;

- alla comunicazione dei dati per la compilazione del MUD annuale sui rifiuti secondo le esigenze di legge per la relativa trasmissione da parte del Comune.

Oltre a rispettare le modalità di esecuzione dei servizi, così come fissate nel presente Contratto oltre che nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Progetto Tecnico, il Gestore dovrà utilizzare le tecnologie, i mezzi e gli accorgimenti necessari onde limitare al massimo i possibili disagi derivanti ai cittadini dall'espletamento degli stessi, soprattutto nelle ore notturne. Nel caso in cui tali disagi dovessero comunque verificarsi, il Comune si riserva di indicare al Gestore gli orari e le modalità di svolgimento del servizio ritenuti più adatti alla eliminazione o attenuazione degli stessi.

**Articolo 16 – Assicurazioni** - Il Gestore è obbligato a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della esecuzione dei servizi in oggetto. A tale scopo il Gestore è obbligato a contrarre assicurazione contro la responsabilità civile per i danni a terzi in dipendenza del servizio, con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro unmilione/00). Detta polizza della durata del Contratto dovrà essere consegnata prima della stipula del medesimo.

Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità sia diretta sia per rivalsa. In ogni caso la spesa che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, sarà dedotta dai crediti

del Gestore. L'importo di tale spesa sarà preventivamente comunicato alla ditta.

**Articolo 17 – Cauzione definitiva** - Il Gestore è tenuta a costituire – come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 – una garanzia fidejussoria o polizza assicurativa del 10% dell'importo del contratto, pari a € [123.160,78] oltre IVA, a copertura di eventuali oneri per il mancato o inesatto adempimento dello stesso. La sua mancata costituzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma che precede dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

**Articolo 18 – Penali** - Le Parti convengono che in caso di inadempimenti parziali e/o di lieve entità, lievi ritardi e/o lievi difetti nell'esecuzione del servizio, il Gestore è tenuto al pagamento di una penale giornaliera compresa, a seconda della gravità e dell'eventuale recidiva, tra € 50,00 e € 200,00, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione. In caso di grave inadempimento e/o ritardo e/o difetto di esecuzione del servizio – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il prolungato abbandono dei rifiuti sulle strade o il mancato ritiro e/o svuotamento anche solo parziale di bidoni, mastelli ovvero la mancata esecuzione del servizio in un'intera zona, il rifiuto di presentarsi dietro invito per ricevere comunicazioni oppure ordini inerenti al servizio – e/o interruzione e/o la sospensione del servizio, il Gestore è tenuto al pagamento di una penale giornaliera compresa, a seconda della gravità e dell'eventuale recidiva, tra € 250,00 e € 1.000,00. Resta inteso che l'applicazione delle penali, su base annua, non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale annuale. Qualora, la natura dell'inadempimento determinasse l'applicazione di una penale di importo superiore a quello massimo previsto nel comma che precede, il Comune procederà per la risoluzione del Contratto.

Si da atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente di ottenere il risarcimento degli ulteriori danni.

**Articolo 19 – Responsabile Operativo** - Il Gestore dovrà comunicare al Comune, il nominativo di un

Responsabile Operativo cui è demandata l'esecuzione e la conduzione dei servizi. Il Responsabile

operativo avrà il compito, di assicurare la necessaria interfaccia con i tecnici del Comune in relazione a

qualsivoglia esigenza di carattere tecnico operativo inerente l'esecuzione del Contratto. Il Responsabile

operativo sarà tenuto a comunicare al Comune il proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere

munito di telefono cellulare al fine di consentire la propria reperibilità, per ogni evenienza e/o

comunicazione di servizio dal ... .. al ... ..

Resta evidentemente inteso tra le Parti che il Gestore potrà variare e/o sostituire, a propria discrezione il

Responsabile operativo, dandone comunicazione scritta al Comune.

**Articolo 20 – Vigilanza e controllo** - Il Comune si riserva di esercitare – secondo le modalità di legge –

il controllo sulla osservanza dei patti tutti del presente Contratto nonché sul regolare espletamento dei

servizi. A tal fine, il Comune si impegna a designare e comunicare al Gestore, i tecnici incaricati delle

predette attività, che avranno facoltà di:

- impartire eventuali prescrizioni tecniche e disposizioni operative ritenute utili e/o necessarie

alla regolare esecuzione dei servizi oggetto di affidamento;

- controllare, durante l'esecuzione dei servizi medesimi, la conformità dei medesimi al presente

Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto e al Progetto Tecnico nonché, in generale a tutta la

disciplina tecnica, di carattere generale e/o contrattuale, applicabile;

- verificare la qualità del servizio svolto dal Gestore e ad accertarne la conformità alla buona

regola d'arte.

Resta in ogni caso inteso tra le Parti che – indipendentemente dall'esito dei predetti controlli – il

Gestore rimarrà unico e diretto responsabile delle violazioni eventualmente poste in essere che potranno

comunque essere in qualunque momento contestate dal Comune, nei limiti della disciplina vigente.

Il Gestore si impegna a garantire al Comune la piena disponibilità di tutte le informazioni che lo stesso

ritenga necessarie ai fini della verifica degli impegni previsti nel presente Contratto.

**Articolo 21 – Report** - Al termine di ciascun esercizio il Gestore si obbliga altresì ad elaborare e ad

inviare al Comune – tanto su supporto cartaceo quanto su quello informatico – un rendiconto annuale

sullo svolgimento del servizio, contenente tutti i dati consuntivi relativi all'attività svolta ed ai risultati

raggiunti. Rimane comunque salva la facoltà dell'Ente di richiedere chiarimenti ed integrazioni.

**Articolo 22 – Clausola risolutiva espressa** - Le Parti espressamente convengono che il presente

Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Gestore interrompa o sospenda – senza giustificato motivo – il servizio ovvero in ogni caso di grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali o alle modalità di svolgimento del servizio;
- qualora il Gestore si renda responsabile di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento;
- qualora il Gestore incorra in sanzioni penali o amministrative per le quali la legge prevede la risoluzione o la rescissione del Contratto;
- qualora il Gestore incorra nella sospensione, nella revoca, nella decadenza o annullamento dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese istituito dal D.M. n. 406/1998;
- qualora il Gestore interrompa o sospenda unilateralmente il servizio;
- qualora le penali applicate superino un importo pari al 10% del corrispettivo annuale.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto al Gestore. In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa del Gestore comporterà l'incameramento della cauzione da parte del Comune, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

**Articolo 23 – Risoluzione per pubblico interesse** - Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in qualunque momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che dovranno essere congruamente ed adeguatamente motivati e comunicati. In tal caso il Gestore avrà diritto alla liquidazione dell'importo del servizio regolarmente espletato fino al momento della risoluzione, al netto di eventuali penali, alla corresponsione delle quote di ammortamento residue (da determinarsi sulla base

del PEF) e alla restituzione del deposito cauzionale.

**Articolo 24 – Disposizioni per il termine dell'affidamento** - Al termine del Contratto, gli automezzi

ed i materiali, che risulteranno adibiti per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto,

resteranno di proprietà del Gestore, ad eccezione dei contenitori, dei mastelli, dei bidoni.

**Articolo 25 – Obblighi di informazione e comunicazioni** - Le Parti si obbligano a tenersi

costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con

l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto. Ogni comunicazione tra le Parti relativa al

presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata, a mezzo lettera raccomandata

o pec, al domicilio eletto.

**Articolo 26 – Referenti per la gestione del Contratto** - Al fine della proficua gestione del presente

Contratto, le Parti si impegnano a costituire, entro venti giorni dalla data di stipula dello stesso, un

Comitato tecnico, costituito da un rappresentante nominato da ciascuna delle parti. Il Comitato tecnico

si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni:

- verifica lo svolgimento del servizio e/o concorda eventuali soluzioni operative suscettibili di

implementare gli standard di servizio;

- effettua tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla

interpretazione ed all'applicazione del Contratto;

- compie ogni altra valutazione sulle attività previste dal presente Contratto.

**Articolo 27 – Forza maggiore** - Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale

o totale, del presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore. Sono cause di forza

maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero

potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie. Se una delle Parti ritiene che si

sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo

comunicerà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza

maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze

derivanti da tale evento. Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

**Articolo 28 – Nullità parziale** - L'invalidità ovvero l'inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole della presente Contratto non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

**Articolo 29 – Modifiche, integrazioni e specifiche** - Le Parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al presente Contratto – che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna – potrà essere apportata esclusivamente se preventivamente, espressamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime. Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.

**Articolo 30 – Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza** - Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza. Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Contratto. L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del Contratto, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

**Articolo 31 – Spese – Imposte e Tasse Contrattuali** - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula

del presente Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché le imposte e tasse relative, sono a carico del Gestore.

**Articolo 32 – Tentativo obbligatorio di conciliazione** - In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Contratto di Servizio, le Parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole.

**Articolo 33 – Controversie** - È esclusa la competenza arbitrale. Tutte le eventuali controversie e contestazioni che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore, qualunque ne sia la natura, saranno deferite in via esclusiva alla magistratura ordinaria del foro di Roma.

**Articolo 34 – Rinvio** Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Contratto, si rimanda, oltre che al Capitolato Speciale d'Appalto, al Progetto Tecnico presentato dal Gestore, alle disposizioni di legge, ai decreti ministeriali, alle circolari che regolano la materia, nonché al Regolamento Comunale inerente i servizi oggetto del presente Contratto.

Letto, approvato e sottoscritto,

Comune di Cave

Ambi.en.te. S.p.A.